

----- ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA "VALLE dell'ANIENE" -----

----- (A.O.V.A.) -----

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I - Costituzione - Sede - Scopi - Durata - -----



Art. 1 - E' costituita in Galliciano nel Lazio(RM) l'Associazione Ornitologica Valle dell'Aniene (acronimo A.O.V.A.) fra allevatori ed amatori di uccelli da gabbia e da voliera. -----

Art. 2 - L'Associazione Valle dell'Aniene ha sede legale in Galliciano nel Lazio (Roma), Via Caipoli n.114. -----

Art. 3 - L'Associazione è assolutamente aconfessionale, apolitica e non ha alcuno scopo di lucro. -----

Lo scopo dell'Associazione è di tutelare, conservare e migliorare il patrimonio ornitologico nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura promuovendo e divulgando la conoscenza delle varie specie e del relativo comportamento attraverso l'allevamento degli uccelli da gabbia e da voliera; coopera con altri Enti per la conservazione degli uccelli stanziali in via di estinzione, di quelli utili all'agricoltura e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la fauna e l'ambiente naturale. Promuove mostre ornitologiche per la divulgazione e lo sviluppo dell'ornitologia. -----

Art. 4 - Allo scopo di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) Ente riconosciuto dallo Stato Italiano con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949, ac-



cettando il suo Statuto ed i suoi Regolamenti. -----

Art. 5 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

-- TITOLO II - Composizione - Applicazione - Tesseramento --

Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato italiano. -----

I soci si dividono in: -----

Soci ordinari: allevatori e Soci ordinari: amatori; -----

Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che

vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio

Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno

dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine

che con la loro presenza possono recare all'associazione. ----

Tanto i Soci ordinari che i Soci onorari o benemeriti devono

essere muniti di tessera federale; i Soci ordinari allevatori

sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Alleva-

tori (R.N.A.) con numero progressivo federale di matricola.

Art. 7 - Per ottenere l'iscrizione all'Associazione il ri-

chiedente dovrà farne richiesta attraverso il "modello d'i-

scrizione" da ritirare presso l'Associazione: spetta al Con-


siglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione.

Art. 8 - I doveri ed i diritti dei Soci o tesserati sono di-

sciplinati dal presente Statuto, dallo Statuto e dai Regola-

menti F.O.I. che regolano tutta l'attività che si svolge in

campo ornitologico. -----




Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate. -----

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali, in ottemperanza all'art.12. I Soci che non possano partecipare di persona possono farsi rappresentare, per delega, da altro Socio ordinario. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2, del Codice Civile e non può avere più di una delega. -----

Tutti i soci sono tenuti: -----
alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; -----
a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; -----
al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo su delibera assembleare dei Soci. -----

----- TITOLO III - Organi dell'Associazione - -----

Art. 9 - Gli organi sociali dell'associazione sono: -----
L'Assemblea generale dei Soci -----



Il Consiglio Direttivo dell'Associazione -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti -----


Il Collegio dei Probiviri -----

Art. 10 - L'Assemblea generale dei Soci è l'organo massimo dell'Associazione e sarà convocata almeno una volta l'anno o, comunque, in ogni caso che il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno ed indispensabile. -----

L'Assemblea dovrà discutere e deliberare sulla relazione tecnico morale-finanziaria della gestione dell'Associazione e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; spetta, inoltre, all'Assemblea l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

L'Assemblea per essere valida dovrà far registrare la presenza della metà dei Soci aventi diritto al voto più uno, in prima convocazione; qualsiasi altro numero in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta per lettera raccomandata qualora debba essere eletto il Consiglio Direttivo. --

Art. 11 - L'Assemblea generale straordinaria è convocata da deliberazioni del Consiglio Direttivo per l'esame di modifiche dello Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di 1/3 dei Soci tesserati; le norme per la convocazione, la partecipazione ed il funzionamento delle Assemblee sono fissate dal Regolamento. -----



Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo. --

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci a maggioranza. -----

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economo a maggioranza assoluta. -----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto o nel regolamento attuativo di cui all'art. 8, il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci in conformità al presente statuto; -----


Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; -----

Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; -

Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta

PIETRO



si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea

di Soci; -----

deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di

attività approvato dall'Assemblea dei Soci; -----

Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

Stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che

si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

Decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed

alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessa-

rio per l'amministrazione dell'Associazione; -----

Assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di

legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione. -----

Possono essere eletti consiglieri soltanto Soci maggiorenni

in regola con il pagamento della quota associativa e con una

anzianità di iscrizione alla F.O.I. di almeno tre anni ed

all'Associazione di almeno due anni, fatti salvi i primi tre

anni dalla data della fondazione dell'Associazione per i qua-

li non occorre alcuna anzianità di iscrizione. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il

Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano

richiesta scritta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo ca-

so, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione

scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni

LIBRO

a
i
prima di quello fissato per l' adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. -----

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega. -----

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile. -----

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto dei tre, l'intero Consiglio dovrà essere rieletto. -----

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economo sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario-economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario. -----

Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.



ne. -----

Art. 13 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione. -----

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: -----

cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; -----

Assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; -----

Delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanentemente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri; -----

Sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economo; ----

Stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo; -

Sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; ----!

Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto. -----

Art. 14 - Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'associazione sia in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo sia quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. -----

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea d'intervento. -----

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente. -----

Art. 15 - Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. -----

Il Segretario-economista firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. -----

Egli è responsabile della consistenza di cassa e deve rendere mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. -----

Il Segretario-economista provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad

una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente. -----

Il Segretario-economista decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto da tre membri effettivi, che sono nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Nessun componente del Collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economista. -----

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea generale dei Soci le risultanze delle verifiche effettuate sui bilanci stessi. -----

Art. 17 - L'Assemblea generale dei Soci elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti preferibilmente nel campo forense, a cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie fra l'associazione ed i Soci

e fra gli Organi dell'Associazione stessa. I probiviri non devono far parte di Associazioni federate, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. L'elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. -----

----- TITOLO IV - Patrimonio e bilancio - -----

Art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: ---

a) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori; --

b) dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro cassa di entrate ed uscite. ----

Art. 19 - Le entrate sono costituite: -----

a) dalle quote di iscrizione dei Soci tesserati. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso; -----

b) da eventuali contributi concessi dalla F.O.I.; -----

c) da eventuali lasciti o donazioni; -----

d) dagli avanzi di gestione; -----

e) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; ----

f) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo. -----

Art. 20 - L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. -----

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei Soci secondo modalità di cui al presente statuto. -----

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno. -----

Art. 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- TITOLO V - Disposizioni finali - -----

Art. 22 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato. -----

Art. 23 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.I. e le disposizioni e norme di Legge in vigore sulle persone giuridiche ed in tema di Associazioni non riconosciute. -----

Art. 24 - Ogni modifica al presente Statuto può essere appor-
tata solo se approvata dalla metà più uno dei Soci. -----

- Di Lelio Loredana - Anna Tortella - Abbatiello Renato -
Enrico Toticchi - Valentino Bultrini - Bufano Gino - Luca
Laici - Cianfarra Maria Doretta - Valentini Vittorio -
Toticchi Vittorio - Papalini Piero - Ognibene Luigi - Roberto
Magliocchetti - -----

----- PIETRO PIERANTONI notaro -----

*In presente copia fotostatica composta di tre mesi fogli e quattro
fogli.
è contenute all'originale, munita della presente
firma e conservata nella raccolta dei miei atti. Si rilascia alla parte
interessata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.*

05.04.2002

Pierantoni

